



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 035 del Registro - Seduta del giorno 20.12.2025

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18,00 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione straordinaria, urgente e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) LETO GIUSEPPE AURELIO	Presente
2) BONANNO GIORDANA	Assente – (entra in aula alle ore 18:20)
3) BARBA LUIGI LUCA	Presente
4) PALUMBO VERONICA	Presente
5) GRECO ELISABETTA	Presente
6) ALAIMO GIUSY	Presente
7) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE	Presente
8) CACI ALFONSO	Presente
9) SICURELLO GIUSEPPA	Assente
10) CATUARA FRANCESCO	Presente

Assume la presidenza il Sig. LETO GIUSEPPE AURELIO, Presidente, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Constatata la presenza di n° 08 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 21.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Dott. Angelo Tirrito ed il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Calogero Zuccarello;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Catuara, Barba e Palumbo.

Il Presidente, dà lettura della proposta posta al 6) punto dell’O.d.G.;

Il Rag. Zuccarello precisa che le partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto al precedente anno.

- Al termine il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire sull’argomento;
- Considerato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore I che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n°48;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 09 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI FARE propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, inerente l’oggetto;

2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2025, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI CONFERMARE il mantenimento della quota partecipazione nella società VOLTANO S.p.A. fino al momento dell’effettiva consegna di tutte le infrastrutture idriche al gestore del S.I.I.;

4. DI DARE ATTO che la partecipazione del Comune di Sant’Angelo Muxaro è obbligatoriamente prevista da specifiche disposizioni di legge nei seguenti enti:

- S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata
- ATI Assemblea Territoriale Idrica
- GE.S.A. AG 2 S.p.A in liquidazione;

5. DI CONFERMARE il mantenimento della partecipazione del Comune di Sant'Angelo Muxaro nelle società: GAL Sicani e S.M.A.P. S.p.A. in quanto l'ente sta realizzando delle opere pubbliche tramite finanziamenti avuti sulla base di un accordo di programma con dette amministrazioni e che allo stesso tempo lo svolgimento delle attività rientrano in quelle indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.

6. DI DARE ATTO che la società GE.S.A. AG 2 S.p.A, è stata posta in liquidazione con le leggi regionali 8 aprile 2010 n. 9 e 9 gennaio 2013 n. 2;

DARE ATTO che non sono pervenuti i dati e le informazioni richieste alle società con l'apposita scheda con nota Prot. n. 9336 del 11/12/2025, ad eccezione della S.M.A.P. S.p.A. che ha trasmesso come dati utili la quota di partecipazione riservandosi di trasmettere i dati contabili a chiusura di esercizio ed entro il 30 aprile;

DI DARE MANDATO al Responsabile del settore "Amministrativo" ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Alle ore 18,40, esaurito l'O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta



**Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Redatta su iniziativa: Responsabile del Settore I: Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali, Finanziari e Personale

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2024

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D. Lgs. 19/08/2017 n 175, come modificato dal D. Lgs. del 16/06/2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2021, è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni anno 2020, ex art 20, D. Lgs. 19/08/2017 n 175, come modificato dal D. Lgs. del 16/06/2017 n. 100;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la quale sono state approvate le *“Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”* ed è stato stabilito che gli enti territoriali devono provvedere ad inviare le deliberazioni sulle ricognizioni e i relativi esiti alle sezioni regionali della Corte dei conti entro il 31 marzo 2019;

Rilevato che occorre procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune dal Sant’Angelo Muxaro secondo le linee guida citate;

VISTO l’art.4 del D. Lgs. n. 175/2016 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni:

- 1) non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (comma 1);
- 2) possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni societarie, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate (comma 2), fermo restando i suddetti limiti:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 2
 - c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) possono, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche in deroga al comma 1, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);

VISTO l’art. 20 del D. Lgs. n. 175/201 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

DATO ATTO che il Comune di Sant’Angelo Muxaro detiene quote di partecipazione nei seguenti enti e società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

VOLTANO SPA (società per azioni, per la captazione, adduzione e distribuzione delle acque) aente sede legale ad Agrigento;

Anno di costituzione: 2004

Capitale sociale: iniziale € 63.086.037,00

Partecipazione: 1 %

Ambito di attività: La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

a) captazione, adduzione, distribuzione franamento di acque;

b) fognatura, smaltimento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue e dei prodotti di depurazione, in ottemperanza della legge 5 gennaio 1994, n. 34.

La società può svolgere anche attività connesse, strumentali, complementari e/o affini ai servizi sopra menzionati.

1) **S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n. 4 – Agrigento Provincia Est**, aente sede legale ad Agrigento (AG);

Anno di costituzione: 2013

Capitale sociale: iniziale € 10.000,00

Partecipazione: 0,44%

Ambito di attività: la società esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art. 8 della l.r. n. 9/2010 e con le modalità di cui all’art. 15 della stessa legge. La società è stata costituita in applicazione dell’art. 6 della legge regionale n.9/2010 che impone ai comuni compresi in ciascun ambito territoriale di costituire una società consortile per l’esercizio delle funzioni affidate alla medesima società.

2) **GESAG2, Ato rifiuti in liquidazione** (società per la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti) aente sede legale ad Agrigento;

Anno di costituzione: 2002

Capitale sociale: iniziale € 100.000,00

Partecipazione: 0,79%

Ambito di attività: la società ha ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. sulla base del piano d'ambito. Oggi funzioni e compiti della società sono svolte dalla S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST.

3) **ATI Assemblea Territoriale Idrica:**

Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 19/2015 e Decreto Assessore Regionale per l'Economia ed i Servizi di pubblica utilità n. 75 del 29/01/2016.

Anno di costituzione: 2016

Fondo patrimoniale:

Partecipazione: 0,38%

Ambito di attività: E' l'ente di governo dell'ambito di Agrigento per la regolazione del servizio idrico integrato e, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. n. 19/2015, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 19/2015.

4) **GAL SICANI - Gruppo di Azione Locale Sicani - Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale – società cooperativa consortile a responsabilità limitata**, avente sede legale a Santo Stefano Quisquina;

Anno di costituzione: 2009

Partecipazione: 2,50%

Ambito di attività: Il **GAL Sicani**, al fine del contenimento dei costi, è società in cui gli organi amministrativi sono composti da membri senza diritto al compenso.

Il **GAL Sicani** è stato costituito tra Comuni, altri Partners pubblici (soggetti a maggioranza pubblica), Associazioni, Imprese e Società, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con atto notarile, redatto dal notaio Dott. Fabio Cutaia, in data 5 agosto 2009 Rep. n. 171727/Raccolta n. 24949, registrato in Agrigento il 05/08/2009 al n. 4895, e iscritto al Registro delle Imprese di Agrigento al n. 02570390845 in data 14/08/2009, numero di repertorio economico amministrativo (REA): 191486..

Oggi, complessivamente, sono 92 i partners, di cui 55 privati e 37 pubblici.

Secondo l'anagrafica proposta nel Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali di cui all'art. 23 del D.L. n. 66/2014 il **GAL Sicani** eroga servizi a domanda individuale per le imprese e per i Comuni associati.

La partecipazione nel **GAL Sicani** consente di offrire alla Comunità amministrata importanti servizi ed aiuti allo sviluppo del territorio, che, se non offerti in questa modalità, risulterebbero svantaggiosi in termini di mancate occasioni di sviluppo o di maggiore spesa – in quanto realizzati a costi superiori.

5) **SMAP Spa- Società per lo sviluppo del Magazzolo – Platani**, avente sede legale a Bivona (AG);

Anno di costituzione: 1999

Partecipazione: 9,86%

Ambito di attività: La Società S.M.A.P. Spa è stata costituita il 24 maggio 1999. I soci sono i seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, *San Biagio Platani*, *San Giovanni Gemini*, *Sant'Angelo Muxaro*, *Santo Stefano Quisquina* e Villafranca Sicula.

Scopo della Società è dare una spinta allo sviluppo del territorio dei Comuni aderenti ad essa attraverso la gestione dei finanziamenti della Comunità europea, dello Stato e della Regione

Riguardo alla partecipazione del Comune di Sant'Angelo Muxaro nella Società va fatta una valutazione che dovrà essere necessariamente condotta anche in termini di qualità, di economicità ed efficacia del servizio, finalità quest'ultima perseguita sia dall'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, soprattutto, dall'art. 97 della Costituzione.

Sulla scorta dell'analisi funzionale ed economica, nessuno dei criteri elaborati dal legislatore depone nel senso della dismissione della partecipazione. Né è possibile ipotizzare serie misure di risparmio dei costi di funzionamento. Le funzioni svolte dalla S.M.A.P. Spa – come dimostrato da vari finanziamenti erogati da U.E., Stato e Regione Siciliana a beneficio di imprese operanti nel territorio (Patti territoriali, PIST, PISU) – hanno un impatto immediato sulla Collettività locale e non possono essere svolte in modo più efficace da altre formule organizzative.

Bisogna dare atto che la partecipazione nella Società S.M.A.P. Spa – il cui oggetto sociale è di svolgere attività di studio, ricerca, progettazione ed assistenza tecnica per le politiche di sviluppo economico – ha consentito di offrire alla Comunità amministrata importanti servizi ed aiuti allo sviluppo del territorio, che, se non offerti in questa modalità, risulterebbero deleteri in termini di mancate occasioni di sviluppo o, in alternativa, se non addirittura, di maggiore spesa – in quanto realizzati a costi superiori.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe, come scelta, antieconomica ed illogica quella di dismettere una propria Società per, poi, dovere acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche meno vantaggiose, nonché contraria al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

La società S.M.A.P. Spa, al fine del contenimento dei costi, è società in cui gli organi amministrativi sono composti da membri senza diritto a compenso.

La S.M.A.P. Spa, nella sua decennale attività, ha già realizzato molte azioni finalizzate allo sviluppo territoriale dei Comuni aderenti con diverse nuove proposte già avviate anche per lo sviluppo locale di Sant'Angelo Muxaro.

In particolare questo Comune, oltre ad avere beneficiato già di finanziamenti per interventi strutturali sul territorio, in ultimo di un trasferimento di € 150.000,00 destinato ad ulteriori interventi sul territorio che sono stati già individuati nei lavori di “Completamento del tratto di strada che si diparte dall’innesto con la SP 19, in contrada Passo di Conceria, di collegamento tra la SP 19 “Sant’Angelo Muxaro – San Biagio Platani” e la SS 118 “Corleonese”, con notevoli ricadute per la popolazione amministrata e per tutti i Comuni d’ambito perché si pone come alternativa, in caso di eventi calamitosi, alla predetta SP 19, sempre più disagiata e disastrata, con i maggiori centri abitati della Provincia quali la stessa Agrigento, Ribera, Sciacca, ad oggi pressoché precluso per le pessime condizioni del tratto di strada oggetto dell’intervento.

A ulteriore conferma della scelta operata dall’Amministrazione comunale nella scelta della non dismissione della Società S.M.A.P. Spa va detto che, avendo maturato nel tempo una significativa esperienza quale soggetto attuatore ed ente gestore dei Piani di Sviluppo a finanziamento pubblico (europeo, statale, regionale) 2000/2006 - 2007/2013 nelle diverse aree di intervento che interessano i Comuni e le imprese presenti nel territorio dagli stessi amministrato, gestisce a vario titolo (direzione, programmazione, progettazione, etc....), nell’interesse dei Comuni ad essa associati, i diversi soggetti e le diverse azioni previsti dalla normativa vigente (PIT, PIST, Distretti, Paes, etc...) nell’interesse di uno sviluppo territoriale, economico e socio-culturale dell’ambito di appartenenza.

La Società S.M.A.P. Spa coordina, infatti, tutta l’attività del “Distretto Turistico Territoriale Monte Sicani e Valle del Platani” al quale questo Comune, rientrando con gli altri dodici Comuni della S.M.A.P. Spa nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 74 della legge 14 maggio 2009, n. 6, ha aderito, ai sensi della L.R. n. 10 del 15/09/2005 e del

Decreto n. 4 del 16/02/2010 dell'Assessore Regionale al Turismo, costituendolo con delibera di G.M. n. 29 dell'11/06/2010, del PIT n. 23 e del "Distretto Produttivo Siciliano Lattiero-Caseario", riconosciuto con D.A. n. 787 del 20/04/2012 dell'Assessorato Reg.le delle Attività Produttive..

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro, sotto la gestione ed il coordinamento della S.M.A.P., con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2015 ha approvato il PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) dei Territori dei Monti Sicani, il cui percorso era stato avviato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2013 di adesione all'iniziativa "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors) lanciato dalla Commissione Europea allo scopo di coinvolgere le comunità locali in iniziative europee volte a ridurre e emissioni di CO₂.

Per quanto sopra riportato, non si ritiene di procedere alla dismissione delle azioni detenute da questo Comune in considerazione che detta Società ha come finalità progettuale lo sviluppo del territorio sulla base della forte omogeneità ambientale, culturale, sociale ed economica dell'ambito territoriale tra i Comuni aderenti che, oltre a quanto già realizzato, ha diverse nuove iniziative, come già detto, avviate anche per lo sviluppo locale di Sant'Angelo Muxaro.

CONSIDERATO che l'art. 6 della legge regionale n. 9/2010 prevede che la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale costituiscono una società consortile per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa;

CHE in applicazione della sopra richiamata normativa è stata costituita le società S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, partecipata da questo ente come espressamente previsto dalla legge;

CHE le società GE.S.A. AG 2 S.p.A. è stata posta in liquidazione con le leggi regionali 8 aprile 2010 n. 9 e 9 gennaio 2013 n. 2, per cui il mantenimento delle quote di partecipazione nel predetto ente non è oggetto di valutazione da parte di questo ente;

DATO ATTO che per quanto riguarda le partecipazioni detenute nella S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, nell'ATI Assemblea Territoriale Idrica, nella GE.S.A. AG 2 S.p.A.

- Il mantenimento delle quote di partecipazione non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente;
- La quota di partecipazione posseduta da questo Comune non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione delle stesse;
- Questo Comune, inoltre, non riveste il ruolo di socio di riferimento.

DATO ATTO che per quanto riguardala partecipazione nella società VOLTANO S.p.A.:

- La quota di partecipazione posseduta da questo Comune non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione delle stesse;
- Questo Comune non riveste il ruolo di socio di riferimento.

DATO ATTO che per quanto riguarda le partecipazioni nelle società: GAL Sicani e S.M.A.P. S.p.A. il Comune può mantenere partecipazioni in questa società in quanto lo svolgimento delle attività rientrano in quelle indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. infatti l'ente sta realizzando delle opere pubbliche tramite finanziamenti avuti sulla base di un accordo di programma con dette amministrazioni, per cui il mantenimento delle quote di partecipazione nei predetti enti è necessario;

RITENUTO che questo Comune non può determinare le linee di attività delle società in questione e avere un effettivo controllare delle dinamiche di spesa delle stesse, nessun intervento specifico di razionalizzazione della spesa è stato indicato nel piano;

CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2025 deve essere effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31/12/2024, predisponendo un piano di riassetto nel caso in cui ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che parte delle infrastrutture idriche non sono state consegnate al gestore del Servizio Idrico Integrato, per cui il VOLTANO S.p.A., fino al momento della consegna delle stesse al predetto gestore, deve necessariamente continuare a gestire i servizi di cui all'art. 4 dello statuto;

DATO ATTO che in caso di mancata adozione dell'atto il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società;

DATO ATTO che non sono pervenuti i dati e le informazioni richieste allegando la scheda da compilare alle Società Partecipate con nota Prot. n. 10492 del 30/12/2024;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017

VISTO l'O.R.E.L.

PROPONE

APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2025, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONFERMARE il mantenimento della quota partecipazione nella società VOLTANO S.p.A. fino al momento dell'effettiva consegna di tutte le infrastrutture idriche al gestore del S.I.I.;

DARE ATTO che la partecipazione del Comune di Sant'Angelo Muxaro è obbligatoriamente prevista da specifiche disposizioni di legge nei seguenti enti:

- S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata
- ATI Assemblea Territoriale Idrica
- GE.S.A. AG 2 S.p.A in liquidazione

CONFERMARE il mantenimento della partecipazione del Comune di Sant'Angelo Muxaro nelle società: GAL Sicani e S.M.A.P. S.p.A. in quanto l'ente sta realizzando delle opere pubbliche tramite finanziamenti avuti sulla base di un accordo di programma con dette amministrazioni e che allo stesso tempo lo svolgimento delle attività rientrano in quelle indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.

DARE ATTO che la società GE.S.A. AG 2 S.p.A. è stata posta in liquidazione con le leggi regionali 8 aprile 2010 n. 9 e 9 gennaio 2013 n. 2.

DARE ATTO che non sono pervenuti i dati e le informazioni richieste alle società con l'apposita scheda con nota Prot. n. 9336 del 11/12/2025, ad eccezione della S.M.A.P. S.p.A. che ha trasmesso come dati utili la quota di partecipazione riservandosi di trasmettere i dati contabili a chiusura di esercizio ed entro il 30 aprile;

DARE MANDATO al Responsabile del settore “Amministrativo” ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento.

TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

COMUNICARE l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

IL Responsabile Settore I°

Amministrativo – Servizi Socio Assistenziali

Finanziario e Personale

(Rag. Calogero Zuccarello)





Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

S.Angelo Muxaro, lì 11/12/2025



Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

Preso nota _____

S.Angelo Muxaro lì 11/12/2025



Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: BONANNO GIORDANA

IL PRESIDENTE
F.to: LETO GIUSEPPE AURELIO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 22-12-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
- 1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE